## LA TUA GUIDA LEGALE DI VIAGGIO

## PRIMA DI PARTIRE

DOCUMENTI

Per potere accedere al Paese è necessario possedere un passaporto in corso di validità per tutta la durata della permanenza. Il visto turistico (tarjeta turistica) è richiesto solo se la permanenza è superiore a 30 giorni. Il rilascio del visto è consentito per un solo ingresso nel Paese. Se si esce per poi fare ritorno, si dovrà richiedere un altro visto. Oltre i 30 giorni, quindi, il visto è necessario e può essere prorogato fino ad ulteriori 30 giorni (per un massimo, di 60 giorni). Si segnala che il visto viene rilasciato solo previo pagamento di una "tassa turistica" (circa 10 euro). Se si rimane nel Paese per un periodo superiore a quello consentito dal visto, all'uscita sarà necessario pagare una sanzione commisurata alla durata del soggiorno "extra".



#### ANIMALI DA COMPAGNIA

Per portare nella Repubblica Dominicana un animale domestico è sufficiente farsi rilasciare un certificato di buona salute internazionale che comprenda l'elenco delle vaccinazioni con particolare riguardo all'antirabbica (eseguita almeno 30 giorni prima dell'arrivo e comunque da meno di 12 mesi). Questo certificato deve essere rilasciato non prima di 15 giorni dalla data di arrivo e deve indicare il numero di matricola e la descrizione dell'animale. È bene sapere che, una volta giunti a destinazione, i certificati vanno tradotti e vidimati dall'autorità competente (Direcciòn General di Ganaderìa). Arrivato a destinazione, se i requisiti richiesti non verranno soddisfatti, l'animale potrebbe essere posto in quarantena per un periodo che può variare da 1 settimana ad 1 mese.



### ASSICURAZIONE SANITARIA

Non è obbligatoria, ma si raccomanda comunque di stipulare una polizza assicurativa per le spese mediche ed il rimpatrio sanitario. In assenza di assicurazione, il costo delle prestazioni mediche rimane a carico del paziente.



## **IMPORTAZIONI**

## Divieto:

- Carni
- Salumi
- Formaggi
- Verdura e frutta

Limitazioni: (entro i quali non è richiesto il pagamento di un dazio):

- Beni e regali con valore di 200 UDS
- 1 litro di superalcoolici
- 200 sigarette o 1 scatola di sigari
- Due flaconi di profumo (aperto)

Per importare armi è necessario richiedere una specifica autorizzazione al Ministero dell'Interno. Segnaliamo che va dichiarato il denaro contante se superiore all'equivalente di 10.000,00 USD. Sono previste delle norme particolari per portare con sé dei droni. Suggeriamo di informarsi in maniera più dettagliata cliccando **QUI.** 



Sulla base di una modifica legislativa intervenuta nel 2012, anche i minori devono viaggiare muniti di proprio documento di identità (carta d'identità o passaporto a seconda della destinazione di viaggio). Tale disposizione vale anche per i minori che, prima di questa data, risultavano già registrati sul documento di un genitore. È opportuno che il documento riporti sul retro i nomi di entrambi i genitori. Qualora così non fosse, è necessario produrre il certificato di stato di famiglia o l'estratto di nascita per potere ricondurre la genitorialità al minore. È, infatti, frequente che le autorità lo richiedano al controllo di frontiera. Per l'espatrio dei minori di 14 anni è necessario che viaggino accompagnati da almeno un genitore. Diversamente devono munirsi della c.d. "dichiarazione di accompagnamento". Questo documento, sottoscritto da entrambi i genitori, deve contenere indicazioni specifiche sul viaggio (andata e ritorno), ha una durata di 6 mesi e può indicare fino ad un massimo di due persone che accompagnino il minore. La dichiarazione di accompagnamento può essere rilasciata anche nei confronti di un ente, circostanza che accade qualora il minore venga affidato alla compagnia aerea. Il documento va presentato in questura (o a tutti gli uffici competenti al rilascio del passaporto). Si precisa che la dichiarazione di accompagnamento può essere rilasciata in forma cartacea o può essere apposta una menzione sul documento dello stesso minore.

Compiuti i 14 anni, il minore munito di documento di identità può viaggiare senza accompagnatori (sia UE che extra UE). Per ulteriori approfondimenti sul tema, clicca **QUI** .





## **DURANTE IL VIAGGIO**



### CONSUMO DI ALCOOLICI

Il consumo di bevande alcoliche è vietato ai minori di 18 anni. Ai minori non è neppure ammesso l'accesso ai locali se non accompagnati da un adulto. È vietato consumare alcool in pubblico o comunque portarlo con sé in modo visibile.



# ¥

#### **STUPEFACENTI**

La normativa locale punisce severamente il traffico ma anche il possesso ed il consumo di droghe, sia pesanti che leggere.

Si segnalano le seguenti pene:

- Possesso di droga: sanzione pecuniaria + detenzione da 6 mesi a 2 anni;
- Spaccio: sanzione pecuniaria e detenzione da 3 a 10 anni;
- Traffico: sanzione pecuniaria e detenzione da 5 a 10 anni (oltre ad una condanna ai lavori socialmente utili).



## ABUSI SESSUALI E VIOLENZE CONTRO I MINORI

Le condanne sono molto severe e solitamente comportano dalla detenzione, da tre a cinque anni. Per questo tipo di reati è opportuno sapere che la legislazione locale prevede anche il fermo che può essere disposto anche a seguito della sola querela della parta offesa.



### CIRCOLAZIONE STRADALE

È riconosciuta la patente italiana, motivo per cui non è necessario munirsi di quella internazionale. Si segnala che la patente deve essere stata conseguita da almeno un anno.

Sono obbligatorie le cinture di sicurezza che dovranno essere allacciate su tutti i sedili, sia anteriori che posteriori.

Parimenti, è obbligatorio l'utilizzo del caso in motocicletta.

È, altresì, obbligatorio avere a bordo un triangolo ed un kit di pronto soccorso.

Non sono previste disposizioni specifiche per il trasporto di bambini, se non il divieto di farli accomodare sui sedili anteriori.

Sono previsi i seguenti limiti di velocità:

- · 50 km/h nei centri urbani;
- 80 km/h al di fuori dei centri urbani.

È opportuno segnalare che, in caso di incidenti, si è trattenuti nel Paese fino al momento in cui non viene acclarata la responsabilità.



## AL RIENTRO DAL VIAGGIO

## **ACQUISTI E DOGANA**

Attualmente, provenendo da un Paese extra U.E. possono essere portati occasionalmente in Italia in esenzione dai diritti doganali beni, il cui uso è limitato al solo scopo personale/famigliare ed il cui valore non superi i 300 euro, aumentato a 430 € in caso di arrivo in aereo e via mare. In caso di superamento degli importi il viaggiatore dovrà procedere al pagamento dei diritti doganali per l'intero valore del bene acquistato. I limiti di cui sopra sono ridotti della metà se il viaggiatore è un minore di 15 anni. A livello quantitativo, sono previsti i seguenti limiti per viaggiatore: 200 sigarette, 100 sigari piccoli, 50 sigari (o 250 gr di tabacco) / 1 litro di alcool (con titolo alcolometrico non superiore a 22%) / 4 litri di vino e 16 di birra. L'importazione di valuta è libera per importi complessivi inferiori a 10.000 €. In caso di superamento di tale importo, è necessario compilare un formulario che andrà depositato presso gli uffici doganali al momento dell'ingresso nel paese. La mancata osservanza di tale disposizione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta il sequestro amministrativo del 40% dell'importo in eccesso rispetto al valore limite. È altresì prevista una sanzione amministrativa che può raggiungere il 40% della stessa somma eccedente. Segnaliamo che è vietata l'importazione di carni, prodotti a base di carne, latte e derivati, che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il certificato andrà presentato all'Ufficio di Dogana, dove verrà eseguito un controllo veterinario per la convalida del documento sanitario. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra comporterà la requisizione delle merci e il viaggiatore dovrà sostenere il costo per la relativa distruzione. Per quanto riguarda i prodotti vegetali, è ammessa l'importazione di piccoli quantitativi per uso personale solo qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi. L'ingresso nel paese di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o impropria, è subordinata al rilascio di un permesso rilasciato dalle autorità competenti del luogo di residenza del viaggiatore. Non è possibile introdurre nel territorio nazionale merci contraffatte, avendo tale attività rilevanza penale. L'infrazione del divieto di esportare beni culturali può essere punita con la detenzione (antichità, reperti archeologici, fossili, coralli ecc.). Alcuni di questi articoli sono offerti sul mercato locale. Non è possibile esportare articoli interessati dal divieto neanche se acquistati legalmente o introdotti nel Paese per i canali ufficiali. Prodotti preziosi come oro e/o argento possono essere esportati solo in modeste quantità e se acquistati per uso personale.



## ANIMALI DA COMPAGNIA

Per l'introduzione in Italia occorre che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal paese di provenienza, oltre che la documentazione veterinaria contenente lo storico delle vaccinazioni eseguite (in particolare antirabbica). Si ricorda che in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione è stata adottata la Convenzione di Washington. Pertanto, l'importazione e/o l'esportazione di specie rientranti nella Convenzione in esame potrebbe essere vietata e/o fortemente limitata. Si consiglia di verificare se lo stato di interesse ha ratificato tale Convenzione. Per ulteriori informazioni sul tema, clicca **QUI**.



### **BENI CULTURALI**

Sono perseguiti il possesso non autorizzato di oggetti archeologici, nonché il tentativo di esportazione dei medesimi. Per l'introduzione in Italia di beni culturali che hanno più di 50 anni, il viaggiatore deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione. Non occorre certificazione, invece, per l'introduzione in Italia di opere d'arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi.

#### **FONTI E COLLEGAMENTI**

- http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/DOM
- http://www.consuladord.com/
- https://www.auswaertiges-amt.de/de/
- · http://www.ufficiovisti.com/visto-santo-domingo-repubblica-dominicana
- http://www.euroconsumatori.org/82039d82401.html
- https://www.poliziadistato.it/articolo/191-Passaporto\_per\_i\_minori/
- https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index\_it.htm



#### AVVERTENZE LEGALI

Le guide legali di viaggio fornite da ARAG SE Italia contengono informazioni e suggerimenti di carattere giuridico utili per programmare un viaggio. Nonostante ARAG SE Italia si impegni ad un continuo aggiornamento delle informazioni, alcune di esse sono suscettibili di repentino cambiamento e pertanto potrebbero risultare non aggiornate. Si segnala che le indicazioni fornite sono di natura generale, senza alcuna pretesa di essustività, pertanto ARAG SE Italia non potrà considerarsi responsabile di eventuali pregiudizi o inconvenienti che dovessero derivare dall'utilizzo di questa guida. Per esigenze di carattere specifico si consiglia sempre la consultazione dei siti ufficiali dei singoli stati che si dovranno visitare. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

# QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE LA TUTELA LEGALE

A molti può essere capitato, dopo una vacanza, di rientrare al lavoro in condizioni assai peggiori rispetto a quando sono partiti, per aver trascorso una vacanza da incubo a causa del mancato rispetto di quanto garantito dal "pacchetto viaggi" acquistato in Agenzia: villaggi turistici con strutture fatiscenti ben diversi dalle foto e dalle descrizioni presenti sui cataloghi, costi imprevisti per godere di servizi che erano già stati saldati presso l'agenzia di viaggi, piscine dell'hotel inagibili, disagi causati da voli cancellati o treni in ritardo.

Nel malaugurato caso in cui ci si trovi in una situazione come quella descritta è importante conoscere quali sono le voci di danno che possono essere risarcibili, a chi chiedere il risarcimento del danno e soprattutto cosa fare per ottenerlo. Il turista, come consumatore, ha diritto di essere risarcito del danno da "vacanza rovinata".

Occorre premettere che l'onere della prova spetta sempre al turista che si reputa danneggiato dal servizio fornito.

È fondamentale quindi procurarsi delle prove relativamente alle carenze del servizio 'lamentate (ad esempio foto della struttura fatiscente, delle camere d'albergo sporche, ecc...). Successivamente si dovrà far pervenire un reclamo dettagliato al tour operator e possibilmente anche all'agenzia presso la quale è stato acquistato il pacchetto turistico del servizio rispetto a quanto era stato garantito. Nel caso in cui il cliente non veda soddisfatte le sue richieste, potrà a questo punto intraprendere un'azione giudiziaria per far valere i propri diritti.

È evidente che se lo sfortunato turista avesse una polizza di Tutela Legale per la Famiglia, non dovrà assolutamente preoccuparsi dei costi per un'eventuale azione legale.